

TI_GERICHTE 60.2015.1 vom 12. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2015.1

FR: TI_GERICHTE 60.2015.1 du 12 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 60.2015.1 del 12 marzo 2015

Regeste

Istanza di ispezione degli atti. Servizio sociale quale istante (richiesta respinta)

Erwägungen

E. 4

Come esposto in entrata, il IS 1, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni di replica.

E. 5

L'art. 62 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall'1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: " Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell'ispezione ".

E. 6.1

Come visto, con la presente istanza RA 1, quale assistente sociale e responsabile del IS 1 (cfr., al proposito, _____ e la carta intestata della presente istanza) esprime delle non meglio precisate preoccupazioni in merito alla figlia minore di PI 2 e PI 3. Chiede di ottenere informazioni riguardo ad almeno due interventi effettuati dalla Polizia afferenti ai genitori allo scopo di valutare l'esistenza degli estremi per una segnalazione all'ARP. Il magistrato inquirente, dal canto suo, ha in particolare richiamato gli incarti penali sfociati nel DA _____ e nel NLP _____, passati in giudicato, ed ha espresso la sua opinione in merito, rimettendosi comunque al giudizio di questa Corte. Tenuto conto del fatto che PI 3 e PI 2 si oppongono alla presente richiesta, questa Corte deve procedere ad un'attenta ponderazione degli interessi contrapposti delle parti in ossequio a quanto sancito dall'art. 62 cpv. 4 LOG.

E. 6.2.1

Giova anzitutto evidenziare che se nell'ambito dei procedimenti penali sfociati nel DA _____ rispettivamente nel NLP _____ (passati in giudicato) fossero emersi elementi/indizi concreti atti a pregiudicare il bene di _____, le autorità coinvolte (la Polizia e il Ministero pubblico) avrebbero immediatamente segnalato il caso all'ARP competente in applicazione dell'art. 75 cpv. 3 CPP (secondo cui se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità

tutorie) [cfr., al proposito, BSK StPO – U. SAXER, 2. ed., art. 75 CPP n. 5 e 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., art. 75 CPP n. 2 e 6; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1062]. Dagli atti non emerge però alcuna segnalazione in tal senso.

E. 6.2.2

Non va inoltre dimenticato che i genitori affermano che la minorenni (nata il _____) è regolarmente seguita dal pediatra, il quale soggiace comunque al diritto di avviso giusta l'art. 364 CP [secondo cui se è stato commesso un reato contro un minorenni, le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321 CP) hanno il diritto, nell'interesse del minorenni, di avvisarne l'autorità di protezione dei minori].

E. 6.2.3

Dal contenuto della presente richiesta – basata appunto su non meglio precisate preoccupazioni – appare che l'assistente sociale sia già in qualche modo venuta in possesso di determinate informazioni riguardanti i genitori di _____, i quali non sarebbero nemmeno stati da lei interpellati. Ora, non spetta a questa Corte indicare quali passi debba intraprendere l'assistente sociale RA 1, in nome e per conto del IS 1 [il quale si occupa " (...) delle persone che si trovano momentaneamente o permanentemente in difficoltà sul piano della gestione della vita quotidiana e che non hanno la possibilità di ricevere aiuto dai familiari, rete naturale di assistenza: si tratta di persone che non hanno un reddito sufficiente per vivere, o che hanno gravi limitazioni a livello delle funzioni quotidiane. Il IS 1 si occupa anche delle famiglie che, per vari motivi, non riescono a fornire tutta l'assistenza necessaria ad un loro congiunto ammalato o non autosufficiente. Il IS 1 agisce positivamente in questi casi privilegiando coloro che, per mancanza di reddito o per assenza di una famiglia, non potrebbero risolvere il loro problema, con rischi e conseguenze per la loro sicurezza. Inoltre il IS 1 offre percorsi di avviamento, inserimento e/ reinserimento in ambito lavorativo per i cittadini in età lavorativa in condizioni di disagio psico-fisico e/o sociale " (_____)], visti la sua funzione e la sua formazione, per eventualmente tutelare il bene della bambina. La questione non merita ulteriori approfondimenti. In siffatte circostanze, a giudizio di questa Corte non è dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG del IS 1, qui istante, che prevale sui diritti personali di PI 3 e di PI 2 ad ottenere le informazioni richieste.

E. 7

L'istanza va respinta. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese in considerazione della particolarità della fattispecie e della funzione dell'autorità istante. Per questi motivi, visti l'art. 62 cpv. 4 LOG, il CPP, il CP, il CC ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L'istanza è respinta. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali II
presidente
La cancelliera